



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Approvato dall'Organo Amministrativo

il 18 giugno 2019

Articolo 1 – Finalità del Comitato per il Controllo Analogico

Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in-house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogico con compiti di orientamento su specifiche tematiche e/o interesse con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

Il Comitato ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società Uniontrasporti da parte delle CCIAA e delle UR delle CCIAA socie nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147).

Il controllo analogo deve avere ad oggetto sia gli organi che gli atti della società partecipata e deve riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione, secondo le Linee guida n. 7 di Anac in attuazione del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Il controllo è effettuato in via preventiva sotto forma di indirizzo attraverso il monitoraggio continuo dell'attività della società e finale attraverso le verifiche previste a consuntivo.

Articolo 2 – Esercizio del Comitato

Il Comitato per il Controllo Analogico vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei piani di attività economico, finanziario ed industriale e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci.

Il controllo analogo è esercitato secondo le seguenti attività:

a) *controllo sugli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali* (statuto, piano industriale e piano di sviluppo, relazione programmatica pluriennale, atti di amministrazione straordinaria);

b) *controllo sugli atti e provvedimenti societari di pianificazione* (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e forniture di beni, servizi e lavori); bilancio e regolamenti di gestione;

c) *controllo sulla gestione e sui risultati intermedi* orientato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento e squilibrio finanziario;

d) *esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo* attraverso l'emanazione da parte del socio di specifiche direttive generali sul funzionamento della società mediata dal coordinamento di Unioncamere italiana;

e) *esercizio di poteri ispettivi* (vigilanza e controllo dell'organo amministrativo presso la sede della società).

Art. 3 – Composizione

Il Comitato per il Controllo Analogico è nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Comitato è composto da tre componenti scelti tra amministratori e/o dirigenti degli Enti camerali soci, tra essi uno con funzione di Presidente.

I componenti del Comitato per il Controllo Analogico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca di un membro designato dal socio, si procede alla sostituzione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci. In attesa o assenza di nomina il Comitato si riterrà formalmente costituito.

Art. 4 – Funzionamento

Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, una entro il 30 giugno e l'altra entro il 31 dicembre.

I membri del Comitato si riuniscono su convocazione del Presidente che deve avvenire tramite apposito avviso inviato almeno tre giorni prima della seduta a mezzo posta certificata, mail o fax. È consentito intervenire alle sedute del Comitato, anche a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta debba esprimere pareri preventivi obbligatori, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno due soci, ovvero dalla Società. Il Comitato si riunisce altresì tutte le volte che è convocato dal Presidente.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate al Presidente o ad uno dei dipendenti della Società.

Per la validità della seduta del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni componente esprime un voto.

È ammessa la delega scritta in caso di impedimento del componente designato.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato all'Organo Amministrativo della Società oltre che a tutti i Soci.

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogo partecipa senza diritto di voto il Presidente della Società, il Direttore, ovvero un soggetto da essi delegato.

Art. 5 - Competenze, compensi e rimborsi spese del Presidente del Comitato

Il Presidente, nei limiti e alle condizioni indicate nello Statuto e nel presente Regolamento provvede a:

- a) convocare il Comitato per il controllo analogo, predisponendo l'o.d.g. delle riunioni, tenendo conto anche delle richieste dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;
- b) presiedere le riunioni;
- c) assicurare e sovrintendere alle funzioni affidate dallo Statuto al Comitato;
- d) curare i rapporti con l'organo amministrativo della società e con il Collegio Sindacale;
- e) riportare in seno al Comitato eventuali richieste dei soci;
- f) farsi carico della esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
- g) rappresentare il Comitato presso l'Assemblea dei Soci;
- h) curare, tramite gli uffici, la redazione dei verbali delle riunioni.

È di competenza dell'assemblea dei soci ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità, gettoni di presenza e/o compensi da corrispondere al Presidente e ai membri del Comitato. Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società.

Al Presidente del Comitato non è conferita alcuna rappresentanza della Società nei confronti di terzi. In caso di impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte da un altro membro del Comitato.

Art. 6 – Esercizio del controllo sugli atti e provvedimenti societari

Il Comitato per il Controllo Analogo esercita la funzione di controllo sugli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennale. Per l'esercizio di questa funzione, lo Statuto, il Piano industriale e il Piano di sviluppo, dopo essere stati approvati dall'Assemblea dei Soci, dovranno essere inviati per conoscenza al Comitato per il Controllo Analogo che esprime pareri obbligatori e non vincolanti entro quindici giorni dalla ricezione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere del Comitato si intende positivamente espresso.

Art. 7 – Esercizio del controllo sugli atti e provvedimenti societari di pianificazione, di bilancio e sui regolamenti gestione

L'Organo amministrativo deve redigere i seguenti documenti:

- a. Relazione sulle attività da svolgere nel corso dell'esercizio e sui risultati da raggiungere¹ ;
- b. Budget economico-finanziario e piano delle risorse di personale² ;
- c. Piano degli investimenti;
- d. Programma acquisti e forniture di beni e servizi e lavori;
- e. Bilancio d'esercizio e controllo sui risultati;
- f. Approvazione regolamenti di gestione.

Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d) dopo essere stati approvati dall'Assemblea dei Soci, dovranno essere inviati per conoscenza al Comitato per il Controllo Analogico tramite posta certificata, mail o fax.

L'Organo amministrativo - riguardo al documento del Bilancio d'esercizio (lettera e) -, deve inviarlo per conoscenza al Comitato per il Controllo Analogico il quale, su richiesta del socio, potrà predisporre una nota illustrativa dei risultati perseguiti dalla società.

Riguardo, infine, ai regolamenti di gestione (lettera f) il Comitato potrà esprimere osservazioni all'Organo amministrativo nel caso ravveda nella loro applicazione un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi e compiti societari.

Sui sopra citati atti e provvedimenti il Comitato per il Controllo Analogico può esprimere pareri obbligatori e non vincolanti entro quindici giorni dalla ricezione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere del Comitato si intende positivamente espresso.

Art. 8 – Esercizio del controllo sulla gestione e sui risultati intermedi

Il Comitato per il Controllo Analogico monitora l'attività svolta dalla società, redige un report semestrale relativo allo stato avanzamento del budget economico e degli indicatori economici, indica eventuali scostamenti ed azioni correttive. Il Comitato invierà il report all'Organo amministrativo ed ai soci che, in sede di Assemblea, farà le valutazioni.

¹ La relazione deve evidenziare:

- Le attività da realizzare sulla base degli obiettivi strategici del sistema camerale (D. Lgs. n. 219/2016);
- Le attività/fatturato rivolti ai soci e ai terzi;
- L'analisi dei risultati previsti sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia

² Il budget previsionale deve evidenziare i costi e i ricavi sulla base:

- Della loro classificazione economica e per margini operativi di gestione;
- Della loro classificazione funzionale tenendo conto dei progetti/attività/servizi presenti all'interno degli obiettivi strategici definiti dal D. Lgs. 219/2016);
- Della suddivisione delle attività per soggetto destinatario socio e terzi.
- Indicazione dei ricavi e dei costi interni ed esterni riferibili alle attività e quota dei costi generali loro imputabili;
- Piano delle risorse strutturato per inquadramento professionale, regime contrattuale e attività/servizi/progetti da realizzare.

Art. 9 – Esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo

Il Comitato per il Controllo Analogo può esercitare i poteri autorizzativi e di indirizzo emanando direttive riguardo alla determinazione degli obiettivi programmatici e al funzionamento amministrativo della società. Tale controllo si espleta con il coordinamento di Unioncamere italiana che, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, trasmetterà alla società propri atti strategici.

Art. 10 – Esercizio di poteri ispettivi

Il Comitato per il Controllo Analogo può svolgere l'attività di vigilanza e controllo presso la sede direzionale di Milano il Via Ercole Oldofredi 23 in piena autonomia. Il Presidente del Comitato comunicherà all'Organo amministrativo il giorno della visita ispettiva per la quale la Direzione della società si renderà disponibile a produrre documenti e informazioni legati all'attività della società.